



GIULIANO SCARSELLI

Francesco Carnelutti: il giurista, l'avvocato, l'uomo¹

1. Francesco Carnelutti nasceva ad Udine nel 1879 e moriva a Milano nel 1965.

Spostatosi presto dal Friuli al vicino Veneto, faceva il liceo a Venezia, e dopo ancora si laureava a Padova, con una tesi di diritto civile, a soli 21, nel 1900, con il prof. Vittorio Polacco, uno dei grandi civilisti di quel periodo.

La tesi, per quanto di diritto civile, si intitolava *Univestitates facti et iuris*, e già da essa si poteva dedurre quel piacere di Francesco Carnelutti a studiare la teoria del diritto.

In quel periodo vi era, come oggi, la possibilità di anticipare la pratica forense alla laurea; Francesco Carnelutti sfruttava questa possibilità e riusciva così a diventare prestissimo procuratore legale, nel 1901, anno in cui iniziava l'esercizio della professione, a soli 22 anni.

Il padre era un ingegnere, e così Francesco Carnelutti iniziava la professione senza (come si dice) santi in paradiso.

Aperto uno studio nella città di Venezia, si occupava di quel che capitava, secondo il destino di tutti i giovani che si affacciano per la prima volta alla professione.

Tra i casi che furono portati alla sua attenzione, però, merita qui ricordarne uno: quello di un lavoratore che, lungo la strada che lo conduceva al luogo di lavoro, scivolava in una rupe, cadeva e moriva, lasciando moglie e figli.

Francesco Carnelutti veniva investito della questione e, studiato il caso, ebbe una intuizione: quella di elaborare l'istituto dell'infortunio sul lavoro *in itinere*; una idea nuova, con la quale si poteva consentire agli eredi del lavoratore di ottenere quel risarcimento del danno che altrimenti sarebbe stato impossibile.

Oggi, si consideri, il tema è rodato, ma agli inizi del secolo scorso le cose stavano diversamente, e parlare di infortunio sul lavoro *in itinere* era evidentemente parlare di un qualche cosa che sostanzialmente non esisteva.

Le compagnie di assicurazione del datore di lavoro schierarono i migliori avvocati dell'epoca, considerato che la soluzione avrebbe potuto assumere rilievo ben oltre la singola vicenda; ma Francesco Carnelutti, per quanto giovanissimo, si batté con ogni forza, e con quella intelligenza e quell'acume giuridico che già lo contraddistinguevano.

Ed anzi, già da allora, Francesco Carnelutti dimostrava una dote poi mantenuta nel tempo: quella di saper utilizzare i casi pratici quali momenti dai quali far discendere l'elaborazione di teorie giuridiche; una intelligenza particolarissima, che metteva insieme due cose tra loro inconciliabili: il senso pratico e la speculazione teorica.

Francesco Carnelutti decideva così di scrivere un articolo su quella vicenda, e di inviarlo a Angelo Sraffa (1865 – 1937), che proprio in quell'anno aveva fondato con Cesare Vivante (1855 – 1944) la *Rivista di diritto commerciale*.

¹ Relazione tenuta con questo titolo per la Fondazione dell'Ordine degli avvocati di Firenze in data 19 febbraio 2021, in seno ad un ciclo dedicato ai grandi giuristi del passato.

Il carattere colloquiale dell'intervento è stato mantenuto anche nello scritto.

Le informazioni che riporto su Francesco Carnelutti sono tratte, oltreché dalle sue stesse opere, principalmente da CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, Milano, 1991, 186, 250, 339; ID., *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006, 303 e ss.; ID., *Ricordo di Francesco Carnelutti nel quarantesimo anniversario della scomparsa*, *Riv. dir. proc.* 2005, 1253; CAVALLONE, *Una convivenza difficile, La rivista di diritto processuale civile nel carteggio inedito fra Carnelutti e Calamandrei*, *Riv. dir. proc.*, 2019, 2, 324; GALGANO, *Ritratti di giuristi italiani: Francesco Carnelutti, Contratto e impresa*, 2009, 3, 765; CONSOLO, *Francesco Carnelutti giovane: non senso e buon senso di una vocazione imperiosamente operosa*, in Carnelutti, *Vita da avvocato*, postfazione, Milano, 2006, 297 e ss.; TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, IV, Bologna 1974, 497 ss.; ORLANDI, *Francesco Carnelutti*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, I, 455.



Francesco Carnelutti non conosceva Angelo Sraffa, ma Angelo Sraffa non ebbe bisogno di presentazioni né di segnalazioni da parte di alcuno; lesse l'articolo, capì la novità, l'acume nella dissertazione delle questioni, e senz'altro pubblicò il lavoro del giovane avvocato veneziano.

Anzi, Angelo Sraffa prese in simpatia, e quasi sotto protezione, questo giovane talentuoso, e lo invitò a scrivere altre cose, a non perdersi solo nella professione di avvocato.

Francesco Carnelutti conseguiva così la libera docenza di diritto commerciale a Padova nel 1905.

A Padova aveva la possibilità di conoscere Federico Cammeo, altro grande giurista di quel periodo, titolare della cattedra di procedura civile a Bologna, e incaricato, appunto, dell'insegnamento di diritto commerciale a Padova.

Nel 1909 Francesco Carnelutti veniva poi incaricato di un insegnamento di diritto industriale nell'Università di Milano, continuava a scrivere, si sposava, nascevano i suoi figli, e finalmente, nel 1912, vinceva una cattedra di diritto commerciale, e diventava professore di quella disciplina.

2. Il problema, però, era che la cattedra di diritto commerciale vinta da Francesco Carnelutti si trovava a Catania, e certo non era facile avere l'insegnamento a Catania e la famiglia e lo studio legale a Venezia.

Anche oggi mettere insieme Venezia con Catania non sarebbe semplice, ma certo agli inizi del '900 la cosa doveva essere particolarmente complessa.

In uno di questi viaggi tra Catania e Venezia, esattamente nel 1914, Francesco Carnelutti decideva di fermarsi a Bologna e di incontrare Federico Cammeo.

A Federico Cammeo esternava le sue pene e gli confessava il disagio enorme di doversi spostare tra Catania e Venezia.

Federico Cammeo allora gli proponeva di partecipare al concorso per la cattedra di procedura civile a Padova, appena bandito.

Francesco Carnelutti si scherniva, chiedeva a Federico Cammeo come avrebbe potuto partecipare ad un concorso a procedura civile essendo al contrario un commercialista e non avendo pubblicazioni di procedura civile.

Federico Cammeo replicava calorosamente: "Pubblica un libro, Parigi val bene una messa".

Francesco Carnelutti decideva allora di accettare la sfida.

Si metteva a scrivere un libro, e lo scriveva tra il luglio e l'ottobre del 1914, ovvero in tre mesi; il libro è *La prova civile*.

Chi abbia letto *La prova civile* di Francesco Carnelutti non può non aver avuto la sensazione di trovarsi dinanzi ad una opera singolarissima, unica, una pietra miliare nello studio della procedura civile.

La prova civile è stata negli anni ripubblicata tante volte, e una recente pubblicazione è stata curata anche da Andrea Proto Pisani per l'Università di Firenze.

Ancora oggi, i principi in tema di prove sono in gran parte quelli elaborati da Francesco Carnelutti in quel libro, peraltro intuiti, ancora, facendo uso dell'esperienza maturata come avvocato, e approfonditi e dissertati con una intelligenza e un acume raro.

Si pensi al rapporto tra verità e prova, tra fissazione del fatto controverso e prova, tra documento e testimonianza, tra mezzo di prova e fonte di prova, tra prova diretta e prova indiretta, tra prova semplice e prova complessa, tra prova dell'estrinseco e dell'intrinseco nel documento, tra prova e argomento di prova, ecc....., insomma, tutte le fondamenta del diritto delle prove si trovano in quel volume, che, pensate, non citava mai una sentenza (oggi una cosa del genere sarebbe impossibile) ma era colmo di riferimenti dottrinali, soprattutto tedeschi.

La commissione di concorso era presieduta da Carlo Lessona, fiorentino, tra i più grandi processualisti del periodo; e poi facevano parte della commissione anche Giuseppe Chiovenda e, di nuovo, Federico Cammeo.

Giuseppe Chiovenda, che non amava il tema delle prove, e che forse trovò la cosa un po' improvvisata, ebbe difficoltà a votare per Francesco Carnelutti; ma tutti gli altri commissari ritennero che Francesco Carnelutti fosse il migliore, e tra questi proprio Carlo Lessona, che pure aveva scritto sulle prove un trattato di cinque volumi; cosicché Francesco Carnelutti vinse quel concorso, e l'altro importante concorrente di quel concorso, ovvero Piero Calamandrei, di dieci anni più giovane, arrivò conseguentemente secondo.



Si dice che quel concorso era stato invece pensato proprio per Calamandrei, che a differenza di Francesco Carnelutti era un processualista puro, laureato con Carlo Lessona, con una prima monografia su *La chiamata in garanzia* e altri scritti tutti di procedura civile. Calamandrei si dovette accontentare di un insegnamento a Messina e, a quel punto, toccava a lui, e non più a Carnelutti, recarsi in Sicilia (anche se, da ricordare, che già nel 1919 Piero Calamandrei vinceva la cattedra di Siena e poteva così rientrare nella sua Toscana).

Ad ogni modo, con la monografia su *La prova civile* e la vincita del concorso padovano, dal 1915 Francesco Carnelutti cessa di essere un commercialista e diventa un processualista; egli insegnerà procedura civile fino alla fine degli anni trenta, quando inizierà ad insegnare, al contrario, *Diritto penale*.

3. Ora, se si pensa a questi eventi, si può sostenere che Francesco Carnelutti non avesse un amore particolare, o una vocazione specifica, per la procedura civile; semplicemente doveva risolvere un problema pratico, che era quello di avvicinarsi alla sua famiglia e al suo studio in Venezia.

Come altri, che si trovarono a vincere concorsi a cattedre in materia che non erano le loro, Francesco Carnelutti avrebbe potuto cercare, nel tempo, di tornare al diritto commerciale.

Ma Francesco Carnelutti non farà questo: intuì, facilmente, che se fosse tornato al diritto commerciale egli non sarebbe mai stato il primo, poiché in quella materia v'erano già studiosi più anziani e più autorevoli di lui, e soprattutto nel diritto commerciale v'era già una rivista, che appunto era quella che nel 1903 avevano fondato Cesare Vivante e Angelo Sraffa.

La soluzione, dunque, era quella di restare nella procedura civile; non che in essa, beninteso, non vi fossero altri autorevoli studiosi, solo la materia, rispetto al diritto commerciale, era in via di sistemazione, necessitava di maggiori approfondimenti, e soprattutto la procedura civile non aveva ancora una rivista specifica. E questa fu l'idea di Francesco Carnelutti: fondare una nuova rivista della quale poter essere il direttore.

Ovviamente, Francesco Carnelutti si rende conto che non può realizzare questo sogno da solo ma che ha bisogno di un compagno, di un collega autorevole che possa consentire alla rivista di diffondersi a livello nazionale ed essere da tutti riconosciuta come nuovo punto di riferimento.

Per questo progetto Francesco Carnelutti pensa a Carlo Lessona, che, secondo lui, ha tutte le caratteristiche per portare in porto l'operazione, e che già comunque si era espresso in termini favorevoli sulla sua persona con il concorso del 1915.

Si sa che Francesco Carnelutti si doveva recare a Firenze per discutere un ricorso in cassazione (allora a Firenze v'era ancora la Corte di cassazione e il Veneto impugnava, appunto, le sentenze di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione di Firenze), e con l'occasione pensò così di incontrarsi con Carlo Lessona per parlare di questa nuova rivista.

Nel diario infatti Carlo Lessona scrive: "Viene Carnelutti per parlare di una nuova rivista"; siamo nel 1918.

Non si sa cosa Carlo Lessona disse a Francesco Carnelutti di questa sua idea; quello che sappiamo è che Carlo Lessona, già malato, l'anno successivo moriva.

La morte di Carlo Lessona scompaginò i piani di Francesco Carnelutti, ma certo fu evento più doloroso per Piero Calamandrei, che di Carlo Lessona era allievo diretto e prediletto.

Francesco Carnelutti dovette invece solo riorganizzare il suo programma, che pensò a questo punto di portare a termine con Giuseppe Chiovenda, l'altro grande processualista di quel periodo.

Il problema è che Francesco Carnelutti non aveva particolari rapporti con Giuseppe Chiovenda, ed inoltre non aveva con lui grandi affinità di pensiero: Giuseppe Chiovenda era infatti uno storico germanista, mentre Francesco Carnelutti non aveva queste caratteristiche.

Negli anni tra il 1919 e il 1922 Francesco Carnelutti scrive le *Lezioni di diritto processuale civile*, e certo quei volumi, oltre a confermare la volontà di Francesco Carnelutti di rimanere nella procedura civile, non possono non considerarsi un avvicinamento a Giuseppe Chiovenda.

Egli incontra infatti Giuseppe Chiovenda nel 1923, discutono dell'idea di fondare una nuova rivista e concordano gli aspetti pratici per porla in essere.



Nasce, così, nel 1924, la nuova *Rivista di diritto processuale civile*, diretta da Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelutti, con Piero Calamandrei nel ruolo (più ridotto) di redattore capo.

In realtà, poi, in tutti gli anni a seguire, il vero direttore della rivista fu sempre e solo Francesco Carnelutti: Giuseppe Chiovenda non si occupò mai molto della rivista, e comunque moriva nel 1937; Piero Calamandrei, dal canto suo, dovette faticare non poco per farsi valere di fronte a Francesco Carnelutti, il quale, si dice, fin dall'inizio, e per evitare ogni rischio, prese accordi anche con l'editore della rivista, acquistando delle quote sociali, di modo da essere della stessa non solo il direttore, ma anche, in parte, l'editore.

Se v'è, ancora oggi, una rubrica della rivista da ricordare, questa è senz'altro *L'indice bibliografico*: in esso Francesco Carnelutti recensiva, commentava e criticava tutto quello che veniva scritto; e spesso, quasi sempre, erano critiche feroci, delle vere e proprie stroncature.

Piero Calamandrei scrisse che con *L'indice bibliografico* Francesco Carnelutti “.....nel passare in rassegna la letteratura giuridica di tutto il mondo vi cercava soprattutto spunti e pretesti per far brillare le sue idee novatrici e per affermare in quella schermaglia il suo pensiero costruttivo”.

Spesso, infatti, Francesco Carnelutti non si limitava alla critica e alla ricostruzione del pensiero del malcapitato, ma si divertiva anche ad indicargli la retta strada che questi non era stato in grado di trovare, a canzonarlo, se non a ridicolizzarlo.

Si dice che Francesco Carnelutti faceva ciò per attirare l'attenzione dei più alla rivista, sfruttando quella tipica debolezza del genere umano che è la curiosità e l'interesse per la critica del prossimo, piuttosto che per l'elogio.

Sta di fatto che fino al 1964, anno in cui *L'indice bibliografico* cessò di esistere, quella rubrica costituiva l'incubo di tutti i giuristi.

4. Torniamo, però, al 1924, anno di fondazione della *Rivista di diritto processuale civile*.

In quell'anno succede un'altra cosa; succede che il nuovo Governo intende riformare i codici dell'ottocento, che considera vecchi e superati dai tempi.

Vengono istituite quattro commissioni reali, una commissione per ogni codice, e la sotto-commissione per la riforma del codice di procedura civile sarà la terza: la presidenza viene data a Ludovico Mortara, grande giurista del periodo, e Giuseppe Chiovenda sarà di quella sottocommissione solo il vicepresidente; della sottocommissione faranno poi parte un po' tutti i processualisti dell'epoca, da Francesco Carnelutti a Piero Calamandrei, da Enrico Redenti a Federico Cammeo.

Ludovico Mortara darà incarico di redigere la bozza di un nuovo codice di procedura civile proprio a Francesco Carnelutti e questo costituirà per Giuseppe Chiovenda una sconfitta, e ciò non solo perché l'incarico di predisporre la bozza non viene dato a lui, che peraltro aveva già scritto un progetto di riforma del codice di rito nel 1919, ma anche perché le sue teorie, soprattutto quella dell'oralità nel processo civile, non erano condivise da Francesco Carnelutti, e non saranno quindi riportate nel suo nuovo progetto in composizione.

Da sottolineare, poi, che il progetto di riforma era già, direi, nella sostanza, quello di smantellare i codici liberali dell'ottocento per sostituirli con codici più autoritari.

Si era tutti d'accordo che il processo civile dell'ottocento, che metteva al centro la parte e non il giudice, e che lasciava ampia libertà alle parti di far valere in giudizio i diritti, andasse sostituito con uno più pubblicistico, che mettesse, tutto al contrario, al centro il giudice, attribuendo allo stesso maggiori poteri; si voleva, in sostanza, che il rapporto tra privato e pubblico, o tra libertà e autorità, mutasse in senso statutale, assegnando così anche al processo civile, e non solo a quello penale, un ruolo e una funzione che fino ad allora non vi erano stati.

Francesco Carnelutti non si sottrarrà a questo nuovo flusso di idee, e nel *Sistema di diritto processuale civile*, che seguirà le *Lezioni*, egli scriverà infatti che “*L'interesse delle parti è un mezzo con il quale lo scopo pubblico del processo si attua.....Non il processo serve alle parti ma le parti servono al processo.....Il processo civile non si fa mai nell'interesse delle parti ma sempre per interesse pubblico*”.

Orbene, è evidente che ognuno ha diritto di avere su questi temi la propria opinione, e probabilmente, anche oggi, molti giuristi pensano questo; io tuttavia trovo un certo imbarazzo a immaginare che una causa, ad esempio, per il recupero di una somma di denaro, od altra per liberare un immobile illegittimamente occupato, o altra ancora per



disporre, che so, una divisione di beni comuni, siano processi non dati per attuare i diritti soggettivi dei cittadini che li fanno valere, ma esercitati per un interesse pubblico che non si capisce bene quale sia; perché, sia chiaro, l'unico aspetto pubblico che può riscontrarsi in un processo civile è il dovere dello Stato di intervenire per la tutela dei diritti dei singoli quando questi non trovino spontaneo rispetto da parte degli altri.

Altrimenti, la stessa idea di diritto soggettivo si perde, e tutto sfuma in una sorta generalizzata di interessi.

Ad ogni modo, non si tratta qui di porre critica a Francesco Carnelutti, ne' si tratta di affrontare temi che necessiterebbero ben altro spazio e ben altri approfondimenti; e ciò anche perché quel progetto fallì, e il codice preparato da Francesco Carnelutti non divenne mai codice; terminato nel 1926, fu definitivamente abbandonato nel 1929.

Cambiò, poi, il Ministro della Giustizia, e il nuovo Ministro Pietro De Francisci assegnò, nel 1932, il compito di predisporre un nuovo codice di procedura civile ad Enrico Redenti; e successivamente fece la stessa cosa, nel 1935, il successivo Ministro della Giustizia Arrigo Solmi, che di nuovo affidò detto incarico a Enrico Redenti.

Nel 1939, come è noto, arrivò l'ulteriore nuovo Ministro della Giustizia Dino Grandi: egli volle fortemente arrivare all'approvazione di un nuovo codice di procedura civile e, per realizzare ciò, chiamò a sé i tre grandi processualisti dell'epoca; ancora Francesco Carnelutti, Enrico Redenti e Piero Calamandrei; ma, sappiamo, Dino Grandi, fra i tre, prediligere Piero Calamandrei,

L'idea di un codice di procedura civile di Francesco Carnelutti non si realizzerà, dunque, mai, ne' nel 1926, ne' successivamente.

5. E' opinione di molti che Francesco Carnelutti, più che il diritto civile, amasse il diritto penale, e certamente egli fu avvocato penalista prima che civilista.

Francesco Carnelutti, dal 1936, si trasferiva all'Università di Milano, dove poco dopo avrebbe infatti iniziato ad insegnare *Diritto penale*.

Con il precipitare dei fatti bellici, Francesco Carnelutti lasciava l'Italia e si trasferiva in Svizzera; prima nella Svizzera italiana, e poi a Ginevra.

Anche a Ginevra, ove avrebbe potuto scegliere la materia da insegnare, Francesco Carnelutti decideva di insegnare *Diritto e procedura penale*, e lo farà fino al suo rientro in Italia, dopo la caduta del fascismo.

Dal 1946 Francesco Carnelutti si trasferirà nella capitale e insegnerà a Roma *Procedura penale*.

Lo farà fino al 1949, anno in cui andrà in pensione per il compimento del settantesimo anno di età.

Dagli anni '40, inoltre, Francesco Carnelutti si avvicina sempre più al mondo cattolico e manifesta sempre più i suoi sentimenti religiosi; egli scrive nel 1941 la *Interpretazione del Pater Noster*, nel 1943 *Meditazioni su l'Ave Maria*, nel 1946 *La lotta contro il male*, nel 1947 *Dialoghi con Francesco*, e nel 1949 *Chiose al Vangelo di Matteo*.

Nel 1948, subito dopo la guerra, con il filosofo Giuseppe Capograssi, fonda l'*Unione dei giuristi cattolici italiani*, Unione ancor oggi viva e presente.

Si tratta di una iniziativa di particolare importanza, che Francesco Carnelutti utilizzerà per diffondere le idee di un giusnaturalismo che deve contrapporsi al positivismo giuridico, un giusnaturalismo che riconosca che taluni diritti fondamentali dell'uomo sono inviolabili, discendono direttamente dalla natura e da Dio, e devono essere necessariamente assicurati e riconosciuti dagli Stati.

Può dirsi, così, che Francesco Carnelutti sia stato anche un filosofo del diritto, la cui ambizione era proprio quella di poter trattare la scienza giuridica al pari delle scienze naturali.

Molti sono i contributi che egli ci ha lasciato al riguardo, e fra questi va ricordato soprattutto la *Teoria generale del diritto*, che, come ebbe a dire di essa Norberto Bobbio, ha rappresentato il primo tentativo serio che un giurista abbia mai compiuto in Italia di costruire un sistema completo di diritto in generale.

Ancora oggi, infatti, le note coppie di teoria generale del diritto, ovvero quelle che contrappongono, ad esempio, il diritto soggettivo con l'obbligo, oppure il diritto potestativo con la soggezione, oppure il potere con il dovere, o ancora la facoltà con l'onere, sono, in gran parte, il frutto dello studio e dell'ingegno di Francesco Carnelutti.

E poi Francesco Carnelutti ha scritto in tutti i settori del diritto: può essere considerato un pioniere, se non proprio del diritto del lavoro, del diritto sindacale e degli studi sugli infortuni sul lavoro; è stato, ed è considerato, dagli



studiosi del diritto civile un grande civilista, e certamente ha spaziato negli ambiti delle discipline che ha insegnato nelle università: dal diritto industriale al diritto commerciale, dal diritto processuale civile a quello penale e processuale penale.

Francesco Carnelutti morirà nel 1965, all'età di 86 anni.

Chi voglia leggere il suo commiato lo trova nella *Lettera agli amici*, pubblicata in quello stesso anno nella sua Rivista di diritto processuale.

E' una lettera, in realtà, che Francesco Carnelutti aveva scritto anni prima.

In quella brevissima lettera, che non contiene mai un cenno alla sua vita personale, Francesco Carnelutti scrive *“Sento il bisogno di dirvi le ultime parole.....i miei amici palesi non sono molti....a tutti mi rivolgo.....E' il momento più alto della vita il morire.....Vi scrivo per esprimere a tutti il desiderio di non essere commemorato.....Io ho avuto dalla vita molto più di quello che mi sono meritato.....Credo che pochi uomini, quanto me, abbiano amato il diritto....Non dico che il diritto non mi abbia ricompensato ma è stata una strana ricompensa quella di rivelarmi, al fine, la sua miseria.....Il colmo del mio sapere intorno ad esso è stato quello di riconoscere la sua necessità e, insieme, la sua insufficienza.....Ringrazio Dio di avermi fatto comprendere che l'ascesa non è dal semplice al complesso ma, viceversa, dalla complessità alla semplicità”*.

Non so se sia vero che Francesco Carnelutti avesse avuto dalla vita più di quanto si meritasse, poiché tutti i legulei pensano al contrario che Francesco Carnelutti abbia avuto meriti infiniti di giurista, di avvocato e di uomo.

E' vero, tuttavia, che egli non aveva molti amici: con *L'indice bibliografico* si era infatti creato molte inimicizie, ed inoltre non aveva allievi a lui affezionati; il più importante, Giovanni Cristofolini, morì prematuramente, e con l'altro suo allievo, Enrico Allorio, ebbe sempre rapporti turbolenti.

Certo, però, la comunità scientifica non lo dimenticò, e non rispettò il suo desiderio di non commemorarlo.

Già nel 1965, anno della sua morte, nella città di Venezia fu infatti organizzata una settimana di studi in suo onore; due anni dopo, nel 1967, nella Sala dell'Ordine degli Avvocati di Roma,

Francesco Carnelutti fu ricordato come grande avvocato; nel 1974 sono seguiti gli studi di Giovanni Tarello; nel 1986, ovvero a venti anni dalla morte, le tre università di Roma organizzarono un nuovo incontro di studi, con lavori che ancor oggi si trovano pubblicati nella Rivista di diritto processuale; nel 1979, ovvero nel centenario dalla nascita, venne commemorato da Tito Carnacini sulla rivista Trimestrale di diritto e procedura civile; nel 1996, ovvero a trenta dalla sua scomparsa, è ricordato nella sua città di Udine; infine nel 2006, ovvero a quaranta anni dalla morte, il Consiglio Nazionale forense, con una prefazione dell'allora Presidente Guido Alpa, e con un saggio introduttivo di Franco Cipriani e una postfazione di Claudio Consolo, pubblicava un volume dove sono raccolti tre scritti di Francesco Carnelutti fino a quel momento poco conosciuti: *Vita di avvocato*, *Mio fratello Daniele*, e *In difesa di uno sconosciuto*.

6. Consentitemi ora di ricordare Francesco Carnelutti avvocato, magari richiamando qualcosa di più frivolo e leggero.

Io, ovviamente, non ho conosciuto Francesco Carnelutti, però ho avuto la fortuna di conoscere un altro grande giurista del novecento, che è stato Virgilio Andrioli.

Virgilio Andrioli mi ricordava che negli ambienti giudiziari di quel periodo circolava questa battuta su Francesco Carnelutti; di lui si diceva: *carne* per se e *lutti* per gli altri.

E' noto, infatti, che Francesco Carnelutti si faceva ben pagare come avvocato, cosicché i colleghi, forse un po' per quella invidia che sempre vi è in queste situazioni, si passavano questa diceria.

Non credo, però, che farsi pagare sia un difetto per un avvocato, soprattutto se questi è in grado, con la propria intelligenza e preparazione, a fare la differenza sull'esito di una lite; si tratta di un tema sul quale anche l'avvocatura di oggi potrebbe riflettere, visto che ormai i compensi forensi sono pensati come il corrispettivo di una mera assistenza tecnica priva di capacità e di anima.

Francesco Galgano ricorda in proposito che Francesco Carnelutti si faceva pagare per una difesa in un processo penale un milione di lire al giorno per tutta la durata del processo, e sottolineava come in quel periodo, con mezzo milione di lire, si acquistasse una automobile; dal che, è evidente, Francesco Carnelutti chiedeva un compenso professionale giornaliero pari all'acquisto di due automobili; una fortuna.



Sempre Francesco Galgano ricorda altresì un episodio.

Walter Bigiavi, che ebbe occasione di lavorare con Francesco Carnelutti nell'ultimo periodo della sua vita, va a trovarlo nel suo studio a Venezia; trova la porta socchiusa e vede in lontananza Francesco Carnelutti chino su delle carte, in penombra.

Si avvicina e chiede: "E' permesso?"

"Chi è?" domanda Francesco Carnelutti.

"Sono Bigiavi" risponde.

E Francesco Carnelutti: "Ah, sei tu, speravo fosse un cliente".

Si dice anche che Francesco Carnelutti, con ironia, si facesse chiamare "*Francesco d'assise*", e ciò, ovviamente, per le tante difese penali assunte; ma certo era un soprannome buffo per un avvocato dai suoi costi.

Francesco Carnelutti si occupò, in molte occasioni, di importanti processi penali, oggi diremmo mediatici, che gli consentirono di essere spesso alla radio e alla televisione, e quindi conosciuto anche dal grande pubblico, e non solo dagli addetti ai lavori.

Alcuni di questi processi non possono non essere ricordati.

Già agli inizi degli anni '30 si occupò del caso detto dello *Smemorato di Collegno*, noto anche come caso Bruneri – Canella, un processo dal quale fu realizzato perfino un film; l'arringa difensiva di quel processo può leggersi nel volume pubblicato nel 2006 dal CNF *In difesa di uno sconosciuto*.

Negli anni '50 Francesco Carnelutti difese dall'accusa di alto tradimento il Generale Rodolfo Graziani per il ruolo da lui svolto nella Repubblica sociale italiana; sempre negli anni '50 difese Piero Puccioni, un musicista accusato di aver ucciso una giovane ragazza, certa Wilma Montesi, trovata morta sulle spiagge di Torvaianica, fuori Roma; e poi successivamente, siamo nel 1958, difese l'ing. Giovanni Fenaroli, accusato di aver fatto uccidere la moglie da un certo Raoul Ghiani; fino a processi farseschi, come quello intentato contro i monaci di Albano Laziale, accusati di fare contrabbando di sigarette.

Da ultimo, vorrei richiamare un ricordo di Franco Cipriani.

Siamo a Bari, nel 1961; Francesco Carnelutti ha 82 anni e Franco Cipriani è solo uno studente di giurisprudenza.

Francesco Carnelutti si reca a Bari per il processo del crollo di Barletta; il 16 settembre 1959, infatti, a Barletta, era crollato un palazzo e con quel crollo erano morte circa cinquanta persone.

I proprietari dell'edificio furono condannati in primo grado dal Tribunale di Trani e, proposto appello, v'era ora da discutere il processo dinanzi alla Corte barese.

Francesco Carnelutti difendeva in quell'occasione il Comune di Barletta, accusato di aver concesso le licenze di costruzione in modo non corretto.

Francesco Carnelutti arrivava a Bari in limousine, insieme al figlio Tito e ad un autista in livrea.

Ad aspettarlo, a Bari, vi era un folto numero di avvocati, che lo attendevano come si attende un divo; appoggiato ad un bastone, un po' curvo per l'età, Francesco Carnelutti era sempre una figura imponente, e soprattutto era ancora lucidissimo.

Entrato nell'aula dove si teneva il processo, questa era colma di avvocati, di curiosi, e perfino di studenti di giurisprudenza, tra i quali, appunto, Franco Cipriani, interessati ad ascoltare il "Maestro".

Francesco Carnelutti aveva preparato una memoria difensiva scritta.

Racconta Franco Cipriani che Francesco Carnelutti consegnò copia di detta memoria a gran parte dei presenti, i quali tutti gli chiedevano di sottoscriverla "*esattamente come fanno i grandi divi che rilasciano autografi ai suoi fans. Anch'io ebbi il suo autografo e l'ho conservato per molti anni?*" (così, Franco Cipriani).

Credo si possa dire che Francesco Carnelutti aveva una visione sacrale del ruolo dell'avvocato; ha considerato quell'attività, sempre, una missione, un compito, dal quale apprendere le regole della vita.

Se a 82 anni ci si sposta, infatti, da Roma a Bari, in automobile, per discutere una causa, ebbene, quel che si fa non è un lavoro, è certamente qualcosa di più.

Lasciata l'università, con gli anni cinquanta, Francesco Carnelutti sottoscriveva tutto quello che pubblicava con la semplice dizione *Francesco Carnelutti, avvocato in Venezia*.



Non era il vezzo di uno snob, era, di nuovo, qualcosa di più, era la conferma del valore che lui attribuiva all'esercizio della professione forense.

7. Desidero, infine, e in questo contesto, richiamare alcune frasi di Francesco Carnelutti tratte da *Vita di avvocato*. Alcune di esse io le ho già citate nel mio volume sull'Ordinamento giudiziario e forense quali pensieri caratterizzanti la professione di avvocato; qui le ripropongo perché, a mio parere, sono altresì indicative dell'alto livello morale e intellettuale della persona.

a) Una prima frase che mi piace ricordare è quella sul rapporto tra l'essere professore e l'essere avvocato, tra l'università e le aule di giustizia.

Seppur sia evidente che un giovane, soprattutto se capace e ambizioso come Francesco Carnelutti, aspiri a diventare professore, il mestiere che dà un senso allo studio del diritto, e forse più di ogni altro consente di conoscere l'essere umano in ogni sua debolezza, è proprio quello dell'avvocato.

Francesco Carnelutti non ha dubbi su ciò: se al termine della vita deve porre un ringraziamento, quel ringraziamento va all'avvocatura, che gli ha consentito di sfruttare il talento avuto in dono, e di percorrere quel cammino che, giorno dopo giorno, gli ha permesso la conoscenza dell'uomo.

Scrive Francesco Carnelutti: *“Se ritorno col pensiero al tempo degli studi, nell'università, dovrei dire che il mio sogno era quello di diventare professore. Se, invece, osservo la mia vita non dal punto di partenza, ma dal punto di arrivo, mi accorgo che l'avvocatura assai più della cattedra era la mia vocazione, che vuol dire il talento che il signore mi ha affidato affinché lo facessi fruttare. Se si potesse istituire un conto di dare e avere tra i due uffici che ho esercitato, ne verrebbe fuori un lungo margine a credito dell'avvocatura”*.

b) In un'altra pagina di quel volume Francesco Carnelutti descrive la strada che un avvocato compie nel corso della sua vita, che poi nient'altro è se non la strada che egli stesso ha compiuto, e che tutti gli avvocati, volenti o nolenti, devono compiere.

Francesco Carnelutti vede quella strada aspra, in salita, piena di difficoltà, e con a margine, ogni tanto, una croce. Si tratta di una immagine, direi, ancora oggi vera e attuale: chi infatti faccia l'avvocato sa bene quanto doloroso, ma al tempo stesso luminoso, sia quel cammino.

Scrive Francesco Carnelutti: *“Tutte le strade, s'intende, portano a Roma. Ne' io pretendo che quella dell'avvocato sia una strada più diritta o più comoda per giungere alla fonte della vita. E' soltanto la strada che conosco, perché l'ho percorsa, anzi ne sto percorrendo l'ultimo tratto. Ancora una volta mi volgo indietro, per prendere fiato, e la vedo svolgersi come uno di quei sentieri di montagna, che, a guardarli da lontano, sembrano dei ghirigori, tutti giri e rigiri e impennate e discese e precipizi. Di tanto in tanto, sul margine, è piantata una croce”*.

c) E poi l'avvocatura insegna la relatività di tutte le cose di questo mondo.

Vivere in mezzo alle liti, infatti, affrontare ogni giorno l'incertezza dell'esito dei processi, sperimentare la contraddizione e talvolta le ingiustizie che l'esercizio della funzione giurisdizionale sempre e inevitabilmente comportano, sviluppano nell'avvocato un senso del limite, un senso di impotenza, una rassegnazione dovuta alla constatazione che niente, per quanto giusto o fortemente voluto, è mai certo o sicuro.

E questo senso del limite, questa consapevolezza della relatività di tutto, diventa per l'avvocato uno strumento utile per affrontare la vita di tutti i giorni, oppure per occuparsi dei grandi misteri della vita.

“Non c'è mestiere, il quale, come quello dell'avvocato, costringa chi lo esercita a chinare il capo. Nessun'altra esperienza come quella dell'avvocato sviluppa nell'uomo il senso dei suoi limiti, perché nessuno è esposto come noi alla contraddizione e alla censura. Un filosofo, uno scienziato, un giornalista può anche trovare chi non lo contraddice; un avvocato ha il contraddittore sempre di fronte a sé. E nulla più della contraddizione affatica, cruccia ma, insieme, plasma la nostra vita”.

d) V'è poi un'ulteriore riflessione di Francesco Carnelutti che trovo importante.

Francesco Carnelutti infatti asserisce che non può esservi per il giurista conoscenza senza l'esercizio dell'avvocatura. E la ragione è presto detta: la scienza insegna la regola, ma la scienza, da sola, non è mai in grado di indicare, insieme alla regola, anche l'eccezione; e nessuna regola può conoscersi se non si conosce anche l'eccezione; e solo l'esercizio dell'avvocatura, con i suoi casi, i suoi dubbi, i suoi contrasti, le sue contraddizioni, è in grado di darci l'esperienza dell'eccezione, e così la conoscenza della regola.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA

Pacini
Giuridica

Gli avvocati vivono questo *sentimento* tutti i giorni; ognuno, in cuor suo, così, può essere grato a Francesco Carnelutti per aver saputo descrivere questa verità, con parole semplici e chiare: *“Se non avessi fatto altro che studiare e insegnare diritto, avrei continuato a considerarlo come lo strumento necessario e sufficiente per mettere ordine nel mondo. E’ stato l’esercizio dell’avvocatura a disingannarmi. Cercando una formula precisa per definire questa reazione dell’avvocatura sulla scienza del diritto, dirò che la scienza mi ha appreso il valore della regola e l’avvocatura, invece, il valore dell’eccezione. Ma è proprio l’eccezione che bisogna conoscere per conoscere la regola, perché solo l’eccezione ne dimostra il valore relativo, onde se non avessi esercitato l’avvocatura, il valore della regola non l’avrei conosciuto”*.

e) E poi compito dell’avvocato, prima ancora che ottenere il successo in una lite, è quello di superare il contrasto fra uomo e uomo, e quello, nei limiti del possibile, di trovare un accordo, di addivenire ad una composizione della lite. E’ argomento che oggi rende probabilmente lieti i sostenitori della mediazione e delle c.d. ADR.

Da sempre, però, ogni buon avvocato sa che il suo compito primo è proprio quello di mediare, di capire le ragioni dell’altro, di spiegarle al proprio cliente e di trovare con lui, sempre nei limiti del possibile, la soluzione non litigiosa, la pace.

“Definire l’avvocato un pontefice, tra una parte e l’altra, potrebbe sembrare perfino irriverente. Eppure il suo ufficio primo è proprio quello di fare o almeno di colmare la frattura tra uomo e uomo; o dovrebbe essere, se tutti quelli che esercitano l’avvocatura ne fossero degni?”.

f) Infine, un ricordo intimo, familiare, con il quale Francesco Carnelutti chiude lo scritto *Mio fratello Daniele*, un’autobiografia con la quale egli parla di sé in terza persona.

Francesco Carnelutti quasi mai, nei suoi scritti, fa riferimento alla famiglia; ma qui fa un’eccezione e descrive suo nipote, che porta il suo stesso nome, e che in quel momento è un bambino di quattro anni, sul quale riporre ogni speranza.

Scriva Francesco Carnelutti: *“Poi la cara immagine di Francesco lo viene a consolare. Francesco è un piccino di non ancora quattro anni, ma ha una testolina pensosa e una fiera volontà. Il nonno, quando gli dicono che è il suo ritratto, fa finta di nulla; ma dentro di sé gli pare che potrebbe diventare un giurista anche lui. Un altro giurista con il suo nome! A lui, tutte le cose che egli ha tanto faticato per sapere, sarebbero facili, e altre ne capirebbe che il nonno non è arrivato a capire; e potrebbe salire più in alto. Il libro gli è caduto sulle ginocchia; forse il vecchio s’è appisolato; certo sogna il suo ultimo sogno”*.

In verità, il nipote Francesco farà l’attore e non il giurista; però credo che il nonno sarebbe egualmente contento e fiero di sapere che ancor oggi esiste uno studio legale che porta il suo nome, e che opera in tanti settori, e in tante parti del mondo.

‘L’ascesa’ – ci ricorda ancora Francesco Carnelutti – *“non è dal semplice al complesso ma, viceversa, dalla complessità alla semplicità”*.